



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**
Tel. **071.67161** — e-mail: anic834008@istruzione.it – sito www.iccorinaldo.edu.it

COMUNICATO N. 16

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Ai
docenti
Alla
DSGA
Al SITO WEB

Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo di ore di assenze

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 2 settembre 2024 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato (**176 giorni**), ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025.

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA (tn)	27 ore	950,4	712,8	237,6
PRIMARIA (tn)	30 ore	1056	792	264
PRIMARIA (tp)	40 ore	1408	1056	352
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	1056	792	264

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- o le assenze per gravi motivi di salute, terapie mediche, ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN, dal medico curante o specialista
- o le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)
- o situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- o iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- o partecipazione a percorsi di formazione artistico/musicali di comprovata rilevanza
- o adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano come riposo certi giorni/periodi

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Vespoli
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
ss.mm. ii. e normativa connessa